

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO COMUNE DI ATENEI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PER CONTO TERZI.

ART.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione tra PTA degli importi del Fondo Comune di Ateneo derivanti da attività per conto terzi e da cessione di risultati di ricerca di cui al *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca*.
2. Il presente Regolamento non si applica al personale di categoria EP, al quale sono erogate le indennità di posizione e risultato così come previsto dal CCNL e dal Contratto Integrativo d'Ateneo.

ART.2 Criteri di ripartizione

1. La quota del Fondo Comune di Ateneo viene ripartita tra il PTA a tempo indeterminato e determinato sulla base dei seguenti coefficienti legati alla categoria di appartenenza:
 - B: coefficiente di riparto 0,90
 - C: coefficiente di riparto 1,0
 - D: coefficiente di riparto 1,10
2. La somma complessivamente disponibile viene ripartita tra i dipendenti in servizio nell'anno di erogazione del Fondo.
3. Il personale concorre alla ripartizione del Fondo secondo un sistema premiale collegato alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno precedente a quello di erogazione, entro il limite dei giorni lavorativi annuali al netto dei giorni di ferie e festività soppresse. Il Personale con contratto di lavoro a tempo parziale concorre in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
4. Non concorre alla ripartizione del Fondo di cui al presente regolamento il personale che nell'anno precedente a quello di erogazione abbia fruito di compensi derivanti da attività per conto terzi e/o di compensi a qualsiasi titolo corrisposti con fondi non rientranti nei limiti del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (quali p.e. compensi aggiuntivi di cui all'art. 9, L. n. 240/2010 e s.m.i., incentivi tecnici di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016, compensi per incarichi extra istituzionali conferiti dall'università).
5. Coloro che abbiano percepito compensi di cui al precedente comma 4 inferiori a quanto teoricamente loro spettante del Fondo Comune di Ateneo è corrisposta, a conguaglio, la differenza tra i due importi.

ART.3 Determinazione e ripartizione del fondo comune

1. L'entità del Fondo viene determinata annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite nell'anno precedente. Alla ripartizione del Fondo Comune si provvede, di norma, entro il mese di giugno di ogni anno.
2. Le quote spettanti al dipendente sono erogate secondo l'originaria provenienza delle risorse confluite nel Fondo Comune di Ateneo ossia quali proventi derivanti dall'attività conto terzi, con la conseguente applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR (redditi assimilati a lavoro dipendente) e l'esclusione dei versamenti contributivi a fini previdenziali.

ART.4 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica agli importi del Fondo di cui all'art.1 anche se relativi ad anni antecedenti all'entrata in vigore del regolamento.